



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
Div. VII -

All'INPS
Direzione Centrale
Delle Entrate Contributive
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

All'EMPAM
Dipartimento
della previdenza
Via Torino, 38
00184 ROMA

All:

OGGETTO: Aliquota di contribuzione per i medici in formazione specialistica, di cui al decreto legislativo 368/1999 modificato dall'articolo 1, comma 300, legge 266/2005.

Codesto Istituto ha chiesto di acquisire il parere della scrivente sulla misura dell'aliquota contributiva da applicare sul trattamento economico onnicomprensivo percepito dai medici in formazione specialistica, tenuto conto della disposizione recata dall'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 che, oltre ad individuare la gestione previdenziale cui iscrivere i predetti soggetti, ne definisce il relativo regime contributivo applicabile.

In particolare, la tematica posta verte sull'ambito di operatività dell'inciso " che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie" contenuto nell'art. 45 della legge n. 326 del 2003 a cui fa espresso rinvio l'art. 1, comma 300, della citata legge n. 266 del 2005 per la determinazione dell'aliquota contributiva di riferimento.

Al riguardo, una valutazione complessiva e comparativa della normativa previdenziale di settore (INPS/ENPAM) non disgiunta da una considerazione delle specificità proprie che connotano il contratto di lavoro dei medici in formazione specialistica secondo lo schema approvato con D.P.C.M. del 6 luglio 2007, inducono la scrivente a condividere in parte la linea interpretativa formulata da codesto Istituto. E ciò nella prevalente considerazione che il legislatore del "2005, ben consapevole della coeva iscrizione obbligatoria dei medici in formazione specialistica presso l'Ente previdenziale di categoria e la gestione speciale INPS, nel richiamare espressamente la disciplina di cui al citato art. 45 della legge n. 326 del 2003, ha inteso assoggettare il trattamento economico in argomento all'aliquota massima, vigente nel tempo, configurando, così, la tutela previdenziale ENPAM residuale rispetto a quella primaria dell'INPS. Con la conseguenza, quindi, che eventuali compensi percepiti dai predetti soggetti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria di cui all'art. 5, comma 3, del predetto contratto - compensi che, peraltro, rilevano ai fini fiscali diversamente da quanto previsto per il compenso dovuto per la formazione specialistica - avranno incidenza sulla destinazione degli stessi nell'ambito della quota "B" ex art. 2, comma 3, del Regolamento di previdenza dell'ENPAM, senza con ciò influire sull'aliquota contributiva massima dovuta alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Accedere, pertanto, ad una interpretazione meramente letterale dell'art. 45 della citata legge n. 326 del 2003, ossia dare valenza, nel caso di specie, al menzionato inciso ivi contenuto, non coniugherebbe le specificità proprie del contratto di formazione specialistica con la volontà del legislatore di assicurare ai soggetti di cui trattasi, proprio in ragione di dette specificità, una tutela previdenziale piena. Invero, ove lo stesso legislatore avesse ritenuto di dare rilievo all'iscrizione presso l'ENPAM, si sarebbe limitato ad individuare soltanto la gestione previdenziale di pertinenza presso l'INPS, in tal modo rinviando alla disciplina generale vigente

presso la stessa, con conseguente applicazione di differenziate aliquote contributive a seconda delle posizioni assicurative dei singoli soggetti interessati.

Conclusivamente, a giudizio della scrivente, il superamento dell'apparente contrasto fra la normativa vigente presso la gestione speciale dei parasubordinati e quella prevista dal Regolamento di previdenza dell'EMPAM va condotto secondo i criteri di ermeneutica giuridica che inducono a configurare la disposizione recata dal citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 come speciale rispetto alla disciplina generale recata dall'art. 45 della legge n. 326 del 2003.

Tale orientamento è condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Giovanni Geroldi)

